

REGOLAMENTO (CE) N. 546/1999 DELLA COMMISSIONE**del 12 marzo 1999****che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 2 595 t di riso verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/98⁽⁵⁾, che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui

bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che, per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario limitare il rilascio di titoli di esportazione che beneficino di restituzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c), dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità di 2 595 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1999.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 56 del 26. 2. 1998, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 marzo 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

(EUR/t)			(EUR/t)		
Codice prodotto	Destinazione (¹)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (¹)	Ammontare delle restituzioni
1006 20 11 9000	01	83,00	1006 30 65 9900	01	104,00
1006 20 13 9000	01	83,00		04	—
1006 20 15 9000	01	83,00	1006 30 67 9100	05	110,00
1006 20 17 9000	—	—	1006 30 67 9900	—	—
1006 20 92 9000	01	83,00	1006 30 92 9100	01	104,00
1006 20 94 9000	01	83,00		02	—
1006 20 96 9000	01	83,00		03	—
1006 20 98 9000	—	—		04	—
1006 30 21 9000	01	83,00		05	110,00
1006 30 23 9000	01	83,00	1006 30 92 9900	01	104,00
1006 30 25 9000	01	83,00		04	—
1006 30 27 9000	—	—	1006 30 94 9100	01	104,00
1006 30 42 9000	01	83,00		02	—
1006 30 44 9000	01	83,00		03	—
1006 30 46 9000	01	83,00		04	—
1006 30 48 9000	—	—		05	110,00
1006 30 61 9100	01	104,00	1006 30 94 9900	01	104,00
	02	—		04	—
	03	—	1006 30 96 9100	01	104,00
	04	—		02	—
	05	110,00		03	—
1006 30 61 9900	01	104,00		04	—
	04	—		05	110,00
1006 30 63 9100	01	104,00	1006 30 96 9900	01	104,00
	02	—		04	—
	03	—	1006 30 98 9100	05	110,00
	04	—	1006 30 98 9900	—	—
	05	110,00	1006 40 00 9000	—	—
1006 30 63 9900	01	104,00			
	04	—			
1006 30 65 9100	01	104,00			
	02	—			
	03	—			
	04	—			
	05	110,00			

(¹) Per le destinazioni seguenti:

01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia; restituzioni fissate nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 per un quantitativo totale di 1 974 t.

02 le zone I, II, III, VI,

03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,

04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato,

05 Ceuta e Melilla; restituzioni fissate nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 per un quantitativo totale di 621 t.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione modificato.